Premessa

Il presente documento costituisce un aggiornamento di quello trasmesso al Parlamento nel corso del 2000

L'aggiornamento è relativo alle attività svolte nel corso del 2000, anche se sono presentati i più recenti eventi che possono avere rilievo sulla realizzazione delle iniziative intraprese.

Anche nel corso del 2000 l'ENEA, l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ha contribuito al processo di attuazione della legge 10/91, soprattutto per quanto riguarda le attività relative all'uso efficiente dell'energia, alla programmazione energetica locale e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia.

Nel complesso si può notare che la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in materia di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia stia sempre più responsabilizzando gli operatori addetti al settore.

La pianificazione energetica regionale secondo più avanzati criteri interpretativi di uso delle risorse naturali è stata, in molto casi, avviata o ne sono stati definiti i principi ispiratori, anche se in diversi casi, a fine 2000, non è stato neanche avviato lo studio per la definizione del documento di programmazione.

La pianificazione energetica comunale, invece, si sta diffondendo anche nelle città di medie dimensioni oltre a vedere interessate metropoli quali Roma e Torino e capoluoghi come Firenze, Bologna e Palermo.

La disciplina della gestione degli impianti termici dettata dal D.P.R.551/1999 recante modifiche al D.P.R. 412/93 è stata adeguata allo sviluppo delle più avanzate tecnologie, definendo procedure più lineari e, quindi certe per i controlli degli impianti stessi.

Per quanto concerne il sostegno finanziario agli interventi previsti agli artt. 11,12 e 14, nonché della legge 308/82, è da notare che sono rilevanti le revoche di concessioni di contributi, soprattutto a seguito della mancata realizzazione dell'intervento o per l'opzione operata dal richiedente di una diversa forma di sostegno finanziario pubblico

Il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, superata la fase di stallo legata alla interpretazione della legge 266/97, che rendeva disponibili stanziamenti per 1.000 miliardi di lire, sta proseguendo con la definizione dei singoli interventi.

Le incentivazioni

La legge n.10 del 9 gennaio 1991, in attuazione del piano energetico nazionale ha previsto incentivi finanziari in conto capitale per la realizzazione d'iniziative riguardanti:

a) il risparmio energetico (impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, impianti eolici e fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW, modifiche di processo dei cicli di produzione industriale) (art. 11)

b) l'attuazione di progetti dimostrativi (art 12)

c)lo sviluppo di fonti rinnovabili (realizzazione di impianti idroelettrici) (art. 14).

Nel periodo 1992 –1993, sulla base dei decreti attutivi del 17/7/91 e 7/5/92, il MICA ha provveduto ad attribuire complessivamente 636 miliardi di lire per la realizzazione di 368 iniziative, per un investimento di circa 2.000 miliardi di lire ed un beneficio atteso in termini di risparmio energetico pari a circa 1,8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) l'anno.

In maniera più dettagliata le risorse pari a 636 miliardi impegnate in forma poliennale sono state così suddivise:

tipologia energia	progetti n.	contributo (30%) (TEP/anno)	risparmio (miliardi)
Art.11–impianti di potenza>10MW	203	392	1,3
Art.12-impianti dimostrativi e prototipi	53	160	0,4
Art.14-impianti idroelettrici	110	80	0,13
Totale	366	632	1,8

La legge 10/91 ha previsto, inoltre, agli artt. 8,10 e 13 il trasferimento alle Regioni con delibera del CIPE, di fondi stanziati annualmente per interventi minori nel settore del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. I fondi totali stanziati e trasferiti alle regioni nel periodo 91-99 sono stati 237,5 miliardi.

Per l'anno 2000 non sono state stanziate somme per gli interventi suddetti.

Si ricorda inoltre che a partire dal 1996, la legge finanziaria del 1995 ha previsto, per le sole Regioni a statuto ordinario, la soppressione dei trasferimenti finanziari per gli interventi relativi agli articoli 8,9 e 13.

Interventi nel settore dell'energia – anno 2000

a) Legge 10/91 – Piano energetico nazionale

Nel corso del 2000 l'attività svolta è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati ai sensi della legge 10/91

art. 11 – Risparmio energetico

A fine 1999 rimanevano da erogare fondi per 49,87 miliardi di lire per contributi concessi ai sensi dell'art.11 delle legge 10/91. Nel corso del 2000, sono stati erogati contributi per 3,8 miliardi di lire e revocati contributi per 3,4 miliardi di lire

.art.12 –Progetti dimostrativi

A fine 1999 rimanevano da erogare fondi per 38,44 miliardi di lire per contributi concessi ai sensi dell'art.12 della L.10/91. Nel corso del 2000 sono stati erogati contributi per 1,77 miliardi di lire e revocati contributi per 4,1 miliardi di lire.

Art.14 –Impianti idroelettrici

A fine 1999 rimanevano da erogare fondi per 38,2 miliardi di lire per contributi concessi ai sensi dell'art.14 della legge 10/91. Nel corso del 2000 sono stati erogati contributi per 1,8 miliardi di lire e revocato nessun contributo.

Attività svolta con le Regioni in applicazione dell'art.12 della legge 537/93, di trasferimento delle competenze relative all'art.11 della legge 10/91 e conferimento di funzioni ai sensi del D.L:31 marzo 1998, n.112

E' continuata l'attività di supporto alle Regioni per istruttorie relative a progetti relativi all'art.11 della legge 10/91 già oggetto di valutazione da parte del MICA ai sensi del D.M. del 7 maggio 1992 e trasferiti alle regioni stesse, ai sensi dell'art.12 della L:537/93. La collaborazione, disciplinata dai criteri direttivi emanati dalla conferenza Stato - Regioni in data 1-12-1994 si è articolata in numerosi contatti con le Regioni per chiarimenti in merito alla normativa trasferita, in chiarimenti relativi alla documentazione trasmessa dagli Uffici ministeriali e nel supporto agli Uffici regionali durante la fase di controllo della documentazione giustificativa degli investimenti presentata dalle società

E' inoltre da segnalare per quanto riguarda le attività di questa Amministrazione, quanto previsto dal decreto legislativo n.112 del 31 marzo 19998 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 19897, n.59. In particolare, il capo V di tale decreto prevede all'articolo 30, comma 2, l'attribuzione alle Regioni dei compiti previsti dagli articoli 12, 14 della legge 9 gennaio 1991, n.10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi.

b)Legge 308/82 – Fonti di energia e risparmio energetico

Nel corso del 2000, per contributi concessi fino all'anno 1990, ai sensi degli artt. 10,11 e 14 della L.308/82 sono stati erogati, per iniziative in fase di ultimazione o ultimate, complessivamente 12 miliardi di lire e revocati fondi per 40.8 miliardi di lire.

Nel corso dell'anno è stata altresì svolta un'intensa attività di riscontro, già avviata nel corso del 1998, finalizzata alla chiusura della legge 308/82.

Verifiche

Nel corso dell'anno ai fini del controllo della completa realizzazione delle iniziative e del raggiungimento delle finalità previste dalle leggi 308/82 e 10/91 sono state costituite n.13 Commissioni ministeriali con la partecipazione di tecnici ENEA.

Nella Tavola 2 è riportato lo stato delle erogazioni e delle revoche, per leggi di finanziamento, per articoli e per capitoli di bilancio.

Le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Alcuni dei provvedimenti relativi a tale materia non sono stati ancora emanati, in particolare quelli relativi a:

- art.4 com.1: Criteri generali tecnico costruttivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata, nonché pubblica e privata;
- art.4 com.2: Norme per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di contributi per le opere pubbliche;
- art.4 com.3: DPR Norme per la costruzione e la ristrutturazione di impianti di interesse agricolo, zootecnico, forestale
- Art.30: Certificazione energetica degli edifici

Relativamente ai due provvedimenti, nel corso del 2000 sono stati definiti dal Ministero dei LL.PP. i testi dei due nuovi decreti. A tal proposito l'ENEA ha condotto una consultazione dei rappresentanti dell'industria delle costruzioni finalizzata alla definizione dei nuovi limiti di isolamento termico previsti nei suddetti decreti. I decreti, attualmente in fase di emanazione, prevedono tra l'altro, per incidere in modo significativo sui consumi energetici e ridurre realmente le emissioni inquinanti delle nostre città, provvedimenti che definiscono un ruolo di controllo da parte degli Uffici Tecnici Comunali.

Per quanto attiene alla certificazione energetica degli edifici sono state avviate nuove analisi e riflessioni sul ruolo che tale azione può giocare tra quelle che dovranno essere intraprese per mantenere fede agli impegni assunti dal nostro Pese dopo la Conferenza Climatica di Kyoto. In questa nuova ottica è stato costituito dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) un gruppo di lavoro, coordinato dall'ENEA, con l'incarico di effettuare uno studio tecnico normativo per definire una coscienza ed una posizione di settore chiare e comune tra tutti gli operatori interessarti, in termini di concetti, procedure e competenze, alla luce anche delle esperienze acquisite nel corso di questo decennio in Italia e negli altri paresi europei.

Le complesse tematiche che in seno a questo gruppo di lavoro si stanno affrontando comprendono:

- La valutazione delle singole componenti energetiche oggetto della certificazione e dell'ambito di applicazione della normativa in relazione alla destinazione d'uso degli immobili;
- La scelta della metodologia di certificazione che potrebbe essere prescrittiva (lista positiva), previsionale (simulazione dei consumi) o diagnostica;
- L'integrazione delle problematiche energetiche con quelle ambientali per cui si dovranno valutare sia le caratteristiche di rispetto ambientale (in termini di emissione di CO_2) sia i consumi energetici.

I lavori sono stati ultimati alla fine del 2000, con l'invio al CTI STC1 di una relazione finale votata all'unanimità del Gruppo di Lavoro.

L'ENEA, con il sostegno del Ministero dell'Industria, nell'ambito delle iniziative per creare occupazione ha predisposto e presentato un progetto al Ministero del Lavoro denominato "Verifica degli impianti termici" che prevedeva l'occupazione di 500 disoccupati.

Il Progetto, presentato nell'ambito del pacchetto Treu per l'occupazione giovanile ed approvato dal Ministero del Lavoro il 18 dicembre 1997, era programmato per 32 Enti Locali dislocati nelle regioni interessate dall'intervento del Governo e in particolare in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Progetto è stato articolato in 4 fasi:

a)selezione ed avviamento dei lavoratori;

b)formazione tecnica;

c)attività operativa: censimento impianti, campagna informativa, verifica degli impianti termici

d)formazione imprenditoriale.

La prima fase è partita a marzo 1998 con l'affissione dei bandi di reperimento dei disoccupati.

Nel maggio 1999 si sono concluse le attività degli uffici di collocamento con l'individuazione di circa 330 Lavoratori di Pubblica Utilità.

L'ENEA nel febbraio 1999 si è attivata per avviare il progetto presso gli Enti locali. A dicembre 2000 risultano oltre 200 Lavoratori di Pubblica Utilità presso i numerosi Enti locali.

L'ENEA con questo progetto si è impegnata a fornire assistenza alla risoluzione di tutti i problemi applicativi della normativa e quelli logistici e di avviamento del progetto al fine di creare società miste e/o cooperative per l'occupazione stabile dei LPU che hanno partecipato al Progetto.

Entro la fine dell'anno 2001 sarà chiuso il progetto realizzato presso 17 Enti Locali con la creazione di società miste e/o cooperative per eseguire le verifiche degli impianti termici per conto dei suddetti Enti Locali.

Le pubbliche Amministrazioni dove sono stati avviati al lavoro oltre 200 disoccupati sono: Comune di Reggio Calabria, Provincia di Nuoro, Provincia e Comune di Sassari, Provincia di Messina, Comune di Palermo, Provincia di Caltanissetta, Provincia di Agrigento, Provincia di Siracusa, Comune di Frosinone, Comune e Provincia di Viterbo, Comune di Civitavecchia, Comune di San Severo, Comune dio Monopoli, Comune di Caserta e Provincia di Matera.

Durante l'intero Progetto sono stati assistiti tutti gli Enti locali con la partecipazione assidua di Tutor ENEA locali appositamente incaricati. Sono stati affrontati e risolti diversi problemi di natura tecnica e gestionale, sono state date consulenze specifiche in tutte le fasi del progetto operativo. In particolare per:

- i corsi di aggiornamento professionale;
- la campagna informativa con la predisposizione di opuscoli, locandine, spot pubblicitari, messaggi televisivi e radiofonici, diffusione di apposito materiale informativo;
- la campagna di sensibilizzazione della popolazione e la predisposizione di uffici informativi e numeri verdi;
- la campagna di verifica degli impianti termici in diverse zone del territorio;
- la predisposizione del censimento degli impianti con la predisposizione di un programma informativo denominato GECO che ha permesso la raccolta di tutti i dati necessari per sottoporre a verifica statistica tutti gli impianti installati sul territorio di competenza dell'Amministrazione;

- le riunioni e i seminari con operatori pubblici e privati, rappresentanti dei consumatori e semplici cittadini;
- i corsi imprenditoriali

Al fine di conferire funzioni e compirti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali è stato emanato il D. Lgs. n. 112/98.

In base a questo decreto legislativo le Regioni devono individuare le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e trasferire tutte le altre agli Enti Locali.

In particolare per quanto riguarda gli impianti termici, le Regioni devono svolgere una funzione di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione della legge 10/91, del DPR n.412/93 e del DPR n. 551/99, nonché assistere gli stessi per le attività di informazione dei cittadini e di formazione di operatori pubblici e privati nei settori della progettazione, installazione, esercizio e controllo impianti termici e per la certificazione energetica degli edifici.

Il Risparmio energetico negli impianti di riscaldamento

Il D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993, ":Regolamento di attuazione dell'art.4, comma 4 , della legge 9 gennaio 1991, n.10", ha rappresentato una decisa e positiva novità nel quadro normativo del settore.

Con il D.P.R:. n. 552 del 21 dicembre 1999 sono state disposte modifiche al suindicato DPR 412/93 al fine di precisare alcuni elementi di dettaglio ed adeguare alcuni aspetti operativi alle mutate condizioni del parco impianti esistenti sul territorio.

Nel nuovo DPR le modifiche riguardano i seguenti punti:

- Installazione di nuove caldaie unifamiliari negli ambienti abitati
- Controllo tecnico periodico e manutenzione ordinaria degli impianti. Si ribadisce l'obbligo, per il responsabile dell'impianto, di far eseguire regolarmente, da ditte abilitate, le operazioni di controllo e manutenzione prescritte dal fabbricante e/o quelle previste dalla normativa tecnica vigente, precisando le operazioni da compiere, al fine di salvaguardare gli utenti da possibili abusi. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito rapporto, su format predefinito.
- Verifiche periodiche sugli impianti termici da parte degli Enti Locali: Si tratta di un obbligo contenuto già nella legge 10/91 (ed in parte addirittura nella legge 373/76), per il quale il D.P.R. ha individuato modalità di adempimento alternative, almeno per una fase transitoria, basate sull'autocertificazione da parte dei proprietari. Il DPR dispone altresì che entro il 31 dicembre 2000 gli Enti di cui sopra inviino alla Regione competente e per conoscenza al Ministero dell'industria, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione dovrà essere poi aggiornata con cadenza biennale. Nell'Allegato 4 è riportato l'elenco dei comuni e Province che hanno inviato tale relazione al Ministero dell'Industria.
- Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche da parte degli Enti Locali. In un allegato specifico vengono definiti i requisiti minimi sia dell'organismo che del suo personale, escludendo in particolare possibili contrasti di interesse o comunque influenze economiche sulle risultanze dell'attività di verifica, e precisando alcuni requisiti dei competenza del personale incaricato, competenza che deve essere almeno pari a quella di chi può essere abilitato ad installare o comunque operare sugli impianti medesimi.
- Incompatibilità dei ruoli di terzo responsabile dell'impianto, specificamente preposto al risparmio energetico, e fornitore di energia per il medesimo impianto.
- Scarichi "a parete" dei prodotti di combustione. Nel DPR si introduce una ulteriore deroga (valida per edifici storici mai dotati di alcun tipo di impianto) all'obbligo generalizzato, per edifici multipiano e multifamiliari, di scaricare i fumi oltre il colmo del tetto. Tuttavia, sia per gli edifici storici che per i casi di deroga già previsti, si introduce l'obbligo di utilizzare generatori a bassa emissione di CO ed NO_x analogamente a quanto stabilito da norme svizzere e tedesche.

La metanizzazione del Mezzogiorno

L'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980,n.784.

Gli obiettivi che il programma si prefigge sono articolati in più esercizi finanziari. Al loro conseguimento concorrono diversi soggetti (CIPE, Ministeri dell'Industria e del Tesoro, Comuni del Mezzogiorno, Regione autonoma della Sardegna, operatori privati).

I fondi destinati al programma sono gestiti dal Ministero del Tesoro, il quale emette il decreto di concessione dei contributi sulla base di una istruttoria tecnica del Ministero dell'Industria.

In attuazione delle leggi sopracitate il CIPE con delibera 30 giugno 1999, ha stabilito le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione dei nuovi fondi, destinandoli come segue:

a) 30 miliardi di lire agli interventi già finanziati nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1989 –1993, ma non completati entro il 31 dicembre 1996 (data di scadenza dei contributi a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale);
b) 25 miliardi di lire alla Regione Sicilia per gli interventi di metanizzazione ricadenti nel P.O.P. Sicilia 1994 – 1999;
c) 695 miliardi di lire al finanziamento delle nuove reti comunali di distribuzione del gas metano;
d) 100 miliardi di lire al finanziamento degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche;
e) 150 miliardi all'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna, di cui all'intesa istituzionale di programma, stipulata tra il Governo e la Regione Sardegna, ed allo specifico accordo quadro del 21 aprile 1999.

I provvedimenti legislativi e regolamentari surrichiamati hanno reso possibile l'erogazione ai comuni già finanziati nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1989-1993 sia dei contributi comunitari non più riconoscibili dalla Unione Europea per le opere ultimate prima del 31 dicembre 1996, ma non contabilizzate entro tale data, sia dei contributi nazionali per le opere eseguite successivamente.

Inoltre è stata concessa alla Regione Sicilia la somma di 25 miliardi di lire ad essa assegnati dalla citata delibera CIPE 30 giugno 1999.

Le nuove domande di contributo presentate dai comuni, i cui i interventi hanno priorità di attuazione, sono n. 247 (1 riguardante la metanizzazione del Comune di Reggio Calabria e n. 246 relative ai comuni inclusi nel c.d. Triennio operativo, di cui n. 83 riguardanti le sole opere, feeder e cabine di prelievo. non finanziate nell'ambito di leggi regionali).

Hanno altresì fatto richiesta di finanziamento n. 404 comuni inclusi nel c.d. Biennio operativo, di cui n. 208 facenti parte di bacini di utenza già parzialmente finanziati.

In conseguenza della nuova disciplina sul mercato del gas, introdotta con il D.L. 23 maggio 2000, n. 164, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 30 giugno 2001, ai sensi dell'art. 145, comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'istruttoria tecnica dei progetti, che l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha demandato al Ministero dell'Industria, è in pieno svolgimento. Nell'ambito dello stanziamento dei 695 miliardi di lire destinati al finanziamento delle reti di distribuzione del gas metano questo Ministero ha approvato ,alla data del 31/12/2000 n.98 progetti dei comuni inclusi nel Triennio operativo, per un investimento di circa 384 miliardi di lire, di cui circa 210 a carico dello Stato.

I fondi di cui alla delibera CIPE citata, nonché quelli previsti dall'art. 146, comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003) consentiranno l'approvazione delle residue iniziative incluse nel Triennio operativo e di buona parte dei progetti presentati dai comuni appartenenti al c.d. Biennio.

Si stima che, per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, occorra un ulteriore stanziamento di circa 250 miliardi di lire.

Nessuna richiesta di contributo è stata finora avanzata per gli adduttori secondari, anche a motivo degli alti costi di realizzazione a fronte di una ridotta percentuale di contribuzione statale e di una contenuta domanda di gas metano per usi civili ed industriali nell'area del Mezzogiorno. La mancata progettazione dell'ampliamento della rete di metanodotti nel Sud d'Italia rende peraltro difficile, per molti comuni, programmare gli investimenti ed accedere ai finanziamenti.

Riguardo al programma di metanizzazione della Regione Sardegna, si ricorda che i Comuni di Cagliari, Sassari ed Oristano sono già stati finanziati ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997, nell'ambito del Q.C.S. 1994-1999, e che i lavori di costruzione delle reti di distribuzione del gas metano sono tuttora in corso.

Dette reti saranno esercite temporaneamente con una miscela di aria e propano e consentiranno agli utenti in tal modo serviti di usufruire dei vantaggi di un sistema energetico a rete, che potrà essere convertito all'uso del metano quando disponibile.

Il Comune di Cagliari, inoltre, ha presentato un progetto relativo al secondo lotto funzionale, chiedendo la concessione dei contributi previsti al punto 14 della delibera CIPE 30 giugno 1999. Il finanziamento di detto lotto è stato approvato nel mese di luglio 2000.

Il Comune di Nuoro, rimasto finora escluso dai benefici previsti dall'art. 11 della legge 784/80 per non avere mai chiesto l'ammissibilità ai benefici medesimi, ha presentato un progetto definitivo il 15 maggio 2000. Detto progetto potrà essere approvato allorquando la nuova deliberazione adottata dal CIPE l'8 marzo 2001, che eleva il limite di contribuzione a carico dello Stato a 15 miliardi di lire, sarà registrata dalla Corte dei Conti.

In attuazione dell'accordo quadro del 21 aprile 1999 (art. 1, punto 3), la Regione Sardegna ha avviato le procedure per la individuazione dei nuovi comuni da metanizzare e per la concessione dei contributi, a valere sul fondo di dotazione iniziale fissato in lire 250 miliardi (di cui 150 miliardi di lire previsti dalla delibera CIPE 30.6.1999 e 100 miliardi di lire previsti dalla legge 402/94).

Sono infine all'esame della suddetta Regione e del Comitato di Gestione, che sovraintende all'attuazione dell'accordo, le possibili alternative tecniche per la

progettazione del sistema economicamente più efficace per l'adduzione di metano all'Isola.

La Pianificazione energetica regionale

In sei ambiti regionali e provinciali i Piani sono stati approvati dalle rispettive Giunte e, come nella Regione Toscana, nella Valle d'Aosta e nel Lazio, dal Consiglio Regionale, mentre in molte altre Regioni sono stati completati gli Studi di Piano in attesa di essere approvati ed in altre ancora sono in corso. Le Regioni Sicilia, Venezia Giulia e Abruzzo hanno in programma l'avvio o l'aggiornamento dei loro Piani.

Nella predisposizione dei Piani, gli Uffici regionali preposti si fanno in genere assistere dall'ENEA, da Agenzie regionali, Università, Consorzi, Società private e singoli esperti.

I Piani Energetici Regionali realizzati hanno una impostazione caratterizzata da:

a) un più marcato tentativo di integrazione orizzontale con altri piani non energetici (Piano Regionale di Sviluppo, Piano Territoriale, Piano Trasporti, Piano Rifiuti, ecc.) dai quali trarre le indicazioni per meglio definire gli obiettivi energetici da perseguire e, viceversa, richiedere a questi la necessaria valutazione energetica delle possibili soluzioni individuate, con una concezione sempre più integrata e trasversale del fattore energia;
b) una maggiore integrazione con gli aspetti di carattere ambientale, ulteriore fattore di scelta, oltre a quello energetico ed economico, dei possibili interventi. Di fatto tutti i piani realizzati hanno considerato prioritario l'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti derivanti dalla trasformazione e dal consumo delle fonti di energia e, per tale aspetto, si può parlare di *Piano Energetico - Ambientale.*
c) Una diversa concezione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi del Piano, con una attenzione crescente alla concertazione e condivisione delle scelte con i soggetti interessati.

L'attuale stato di definizione dei Piani Energetici Regionali è riportato nella Tavola 5.